COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Assunzione a carico dello Stato dell'onere dei contributi assicurativi cui si riferisce l'esonero previsto dall'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dell'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n.1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, per i coltivatori diretti residenti nei comuni e nelle località colpite dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (713) . 39

PRESIDENTE 39, 40, 41, 42, 43
BORTOT 41, 42
CAPONI 42, 43
DALL'ARMELLINA 42
LOBIANCO 43
MONTI, *Relatore* 39, 40, 43
PAZZAGLIA 42
POLOTTI 41
SULOTTO 40

La seduta comincia alle 10.

BIANCHI FORTUNATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato dell'onere dei contributi assicurativi cui si riferisce l'esonero previsto dall'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dall'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, per i coltivatori diretti residenti nei comuni e nelle località colpite dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (713).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 713:

« Assunzione a carico dello Stato dell'onere dei contributi assicurativi cui si riferisce l'esonero previsto dall'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dall'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, per i coltivatori diretti residenti nei comuni e nelle località colpite dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 ».

L'onorevole Monti ha facoltà di svolgere la relazione.

MONTI, *Relatore*. Devo fare presente che, non essendoci ancora pervenuto il parere della V Commissione, non si potrà procedere alla votazione.

PRESIDENTE. Mi sono già posto il problema e penso che sia comunque opportuno ascoltare la relazione, svolgere la discussione, rinviando la votazione degli articoli e del provvedimento in attesa del parere, che non sembra ci possa pervenire nel corso della seduta.

SULOTTO. È vero che l'avere a disposizione il parere della Commissione V si pone come elemento pregiudiziale per l'approvazione del disegno di legge, ma, vista l'entità modesta della cifra e l'urgenza del provvedimento (in quanto vi sono alcune mutue in difficoltà), mi chiedo se la Commissione, con l'accordo di tutti, non possa superare questo ostacolo e procedere all'approvazione del provvedimento questa mattina.

PRESIDENTE. Avevo pensato alla possibilità di una approvazione degli articoli, lasciando solo in sospeso la votazione formale, in attesa che il parere ci giungesse in mattinata, ma non si può prescindere da quest'ultimo, dal punto di vista regolamentare; pertanto in ogni caso saremo costretti a sospendere la discussione per definire la questione in una prossima seduta, anche domani, se oggi non fosse possibile disporre del parere.

MONTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il provvedimento, sul quale riferirò brevemente perché la relazione che lo accompagna è molto circostanziata, mira a porre rimedio ad una situazione la cui soluzione già da anni è attesa dagli interessati.

Tutti noi ricordiamo la catastrofe del Vajont avvenuta il 9 ottobre 1963. Molto tempestivamente, per la verità, lo Stato è intervenuto con provvedimenti in favore delle popolazioni delle zone colpite. Tra l'altro, con legge 31 maggio 1964, n. 357, a modifica e completamento di una precedente legge del 4 novembre 1963, si stabilì all'articolo 20 che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale era autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1965, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nelle zone colpite, dal pagamento dei contributi relativi all'assicurazione di invalidità e vecchiaia, nonché all'assistenza malattia. Il Ministro del lavoro, inoltre, era autorizzato ad accreditare i contributi in favore degli interessati fino al 31 dicembre 1965, termine prorogato successivamente fino al 31 dicembre 1966.

Se i primi provvedimenti però – come dicevo – sono stati molto tempestivi, solo il 9 dicembre 1964 ed il 21 luglio 1966 sopravvennero i decreti ministeriali di attuazione stabilendo le modalità di esonero. Purtroppo però dice la relazione che accompagna il disegno di legge, il ricordato articolo 20 della legge n. 357 disponendo l'esonero contributivo – od almeno l'autorizzazione ai Ministri competenti a concedere l'esonero – non aveva previsto adeguate contropartite finanziarie nei confronti delle gestioni assicurative interessate. La parola « adeguate » usata nella relazione, quando l'articolo 21 della stessa legge n. 357 autorizzava una ulteriore spesa di lire 355 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, fa logicamente pensare che i 355 milioni non erano sufficienti a coprire gli oneri della legge stessa. I fondi per coprire l'esonero in questione vennero così a mancare, e solo oggi si sta rimediando con la legge in esame. Va aggiunta l'imprecisione del più volte citato articolo 20 in merito all'operazione tecnica dell'accreditamento dei contributi sulle singole posizioni degli interessati, che non poteva essere affidato al Ministro del lavoro ma all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la parte di competenza; imprecisione cui si ovviò con l'articolo 56 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, e che ha fatto passare diversi anni prima di poter dare agli enti interessati quanto di spettanza. È comprensibile pertanto la pressione fatta dalle autorità locali ed in particolare dalle Casse malattie interessate che, per evitare la sospensione totale di ogni forma di assistenza ai propri associati, hanno dovuto ricorrere a mutui onerosi. Ecco « l'opportunità », dice la relazione che accompagna il disegno di legge, « l'assoluta e urgente necessità » – dico io – di approvare il provvedimento al nostro esame, ponendo a carico dello Stato l'ammontare dei contributi oggetto di esonero. Si tratta in definitiva di poco più di 57 milioni di lire. A ciò provvede l'articolo 1 del disegno di legge che dice: « L'onere costituito dai contributi relativi alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, per i quali è stato disposto l'esonero dal pagamento, a seguito della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, con decreti ministeriali 9 dicembre 1964, e 21 luglio 1966, ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dell'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, è assunto a carico dello Stato ».

L'articolo 2 del disegno di legge non ha bisogno di illustrazione: si limita a dire che l'importo dei contributi di cui all'esonero va versato in unica soluzione alle gestioni assicurative interessate; e precisa i singoli importi ed i singoli enti, che noi non siamo certo in grado di controllare, ma della cui esattezza non abbiamo motivo di dubitare.

La relazione al disegno di legge circa l'articolo 2 precisa tre aspetti, e cioè: 1) l'importo dovuto all'INPS (gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri) è stato calcolato non per tutto il periodo della esenzione contributiva (ottobre 1963-dicembre 1966), ma per il periodo 1° gennaio 1965-31 dicembre 1966, in quanto lo Stato già si era assunto l'onere del ripianamento del disavanzo risultante al 31 dicembre 1964 a carico della citata gestione speciale.

E qui si potrebbe sollevare un'osservazione di carattere tecnico: poiché questi importi verranno versati - speriamo - nel 1969, non si dovrebbero evidentemente ripianare i disavanzi eventuali risultanti al 31 dicembre 1965 e al 31 dicembre 1966 senza tener conto di questi pagamenti; ciò ritenendo che questi due disavanzi, se ci sono stati, non sono ancora ripianati. Altrimenti la legge, per questa voce, non avrebbe motivo di essere.

È questa una mia osservazione che non vuole ritardare l'approvazione del provvedimento, ma che sottopongo all'attenzione degli onorevoli colleghi.

2) I contributi relativi all'assicurazione di malattia sono stati calcolati al netto del contributo dovuto e pagato dallo Stato per legge: lire 1500 per ciascun coltivatore diretto e familiare assistito. Detto contributo - dice la relazione - è stato pagato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia, che ne avrà certo fatto accredito alle singole Casse interessate.

3) Per il 1963 i contributi sono stati calcolati per un quarto di anno, perché l'esonero ha avuto inizio con il mese di ottobre del 1963.

L'articolo 3, infine, prevede come si farà fronte all'onere in questione.

Nel terminare questa breve relazione, mi auguro che l'*iter* che la pratica deve ancora percorrere (se così si può dire, riferendomi all'aspetto legislativo prima e a quello amministrativo-esecutivo dopo) sia celere; perché, a parte alcuni aspetti cui è stato fatto cenno, c'è veramente da chiederci come mai, a distanza di oltre 5 anni, gli enti interessati e specialmente le Casse mutue non abbiano ancora percepito quanto di spettanza, anche - pare - per imprecisione della legge. Può però esser motivo di soddisfazione che quanto sopra sia stato poi d'insegnamento, come dimostra l'articolo 56 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, il quale, per i territori colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966, ha previsto il versamento, sia pure sotto forma di acconto, alle gestioni e Casse mutue interessate, alla scadenza delle rispettive rate, con conguaglio da effettuarsi entro il 30 giugno 1967.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

POLOTTI. La tragedia del Vajont ha colpito lavoratori sia autonomi sia dipendenti, quindi tutta una serie di persone operanti in campo economico; mi domando, quindi, perché il disegno di legge, che è in discussione, considera solo i coltivatori diretti e non anche le altre categorie colpite?

Forse si è provveduto separatamente con altri provvedimenti; forse la categoria dei coltivatori diretti è stata colpita maggiormente; ma ciò non toglie che anche altre categorie esigano una riparazione dei danni subiti. Vorrei che il Governo ci desse una spiegazione in proposito.

BORTOT. Per quanto concerne l'aspetto sottolineato dal collega Polotti, a mio avviso, dal momento che mentre per le altre categorie di danneggiati era stata usata una dizione dettagliata e per i coltivatori diretti si era rimasti più nel generico, il disegno di legge ripara ad una carenza che, come sempre, pagano di persona gli interessati: i coltivatori diretti. Poiché i contributi erano versati in quattro rate, i coltivatori diretti sono stati costretti a fare dei ricorsi e si è creata una situazione di disagio.

Per il settore dei coltivatori diretti si sono determinati così due problemi: quello delle mutue che si sono trovate in condizione di dover restringere l'assistenza agli interessati, e quello relativo all'accredito dei contributi per le pensioni che, realizzandosi con grande ritardo, arreca un grave pregiudizio a coloro che hanno compiuto l'età di pensionamento e non possono avanzare domanda. Stando così le cose, molta gente che ha perduto tutto si trova a non avere nemmeno la pensione, oppure ad averla con enorme ritardo.

Noi auspichiamo quindi che presto si possa risolvere l'attuale critica situazione, soprattutto relativamente all'accreditamento dei contributi.

PAZZAGLIA. Mi dichiaro favorevole all'accoglimento di questo disegno di legge che viene incontro ad una situazione che già da tempo, però, avrebbe dovuto essere affrontata e risolta.

CAPONI. Credo che purtroppo il « senno di poi » non valga, però desidero ricordare che al Senato discutemmo a lungo sui provvedimenti susseguenti alla catastrofe del Vajont, proprio perché ci si rendeva conto del fatto che veniva a mancare la contropartita finanziaria; si sostenne infatti che l'esonero avrebbe gravato sugli altri lavoratori, in mancanza di un intervento statale per il rimborso.

Indubbiamente il sistema di accredito dei contributi unificati in agricoltura di per sé stesso crea enormi ritardi, ed io desidero chiarire ora un punto in particolare: una volta stabilito il finanziamento dello Stato, ossia il suo intervento, l'accredito dei contributi sulle singole posizioni assicurative avviene automaticamente, oppure tramite il Servizio contributi agricoli unificati? In questo caso, anche se la legge entrerà in vigore tra un mese, l'accredito avverrà l'anno prossimo con i nuovi elenchi anagrafici. Mediante la legge, oppure in via amministrativa, si può stabilire che una volta corrisposto il contributo dello Stato l'accredito avverrà automaticamente sulle posizioni assicurative? Questo desidererei sapere dall'onorevole Sottosegretario. In caso contrario potrebbe verificarsi che dei lavoratori che già da uno o due anni hanno maturato il diritto alla pensione, mancando l'accredito dei contributi, debbano attendere ancora un anno per entrare in possesso di quanto loro spetta.

Desidero cogliere l'occasione anche per ricordare all'onorevole Sottosegretario che il sistema dell'accredito dei contributi in agricoltura è un sistema intollerabile. Molte persone mi assillano per le loro pratiche di pensione che in nessun modo possono essere liquidate proprio perché è impossibile ottenere un sollecito accredito dei contributi. Il problema presenta certamente difficoltà, eppure bisognerà trovare una soluzione, altrimenti tutto ciò tornerà a grande discapito di molti lavoratori.

DALL'ARMELLINA. Effettivamente esiste la preoccupazione che gli aventi diritto alla pensione possano ottenerla in ritardo, ma a mio avviso si potrebbe forse ovviare a questo inconveniente mediante un emendamento all'articolo 2, e precisamente aggiungendo dopo le parole « in unica soluzione », le parole: « entro uno o due mesi ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho qui davanti a me il testo della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 876, che all'articolo 56 dice: « Le quote dei contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani ed esercenti attività commerciali che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alle scadenze delle relative rate esattoriali in cui opera l'esonero.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni colpiti dalla catastrofe del Vajont ai quali, ai sensi della legge 3 novembre 1964, n. 357, è stato concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali nei modi e nei limiti dei provvedimenti di esonero adottati ».

Si dovrebbe ritenere, quindi, che l'accreditamento dei contributi sia già avvenuto e che la presente legge non fa che disporre per l'acquisizione alle gestioni interessate del fabbisogno finanziario.

BORTOT. Va bene, signor Presidente, però a me è capitato il caso di un commerciante di Longarone che, avendo avuta distrutta l'azienda, non ha più potuto esercitare, e per questo motivo si è visto rifiutare l'accredito dei contributi per la pensione di invalidità e vecchiaia. Ora non vorrei che da parte degli organi burocratici si dicesse « Vi diamo l'assistenza, ma non le marchette perché non avete esercitato l'attività ».

LOBIANCO. Concordo sulla validità del provvedimento, fermo restando quanto è stato già rilevato; ma certo la lettura del citato articolo 56 ci ha tranquillizzati. Tuttavia devo manifestare le medesime preoccupazioni espresse dall'onorevole Caponi e pregare il sottosegretario di invitare il Governo a studiare un provvedimento che modifichi profondamente l'attuale sistema; so che vi è già una iniziativa parlamentare in tal senso. I coltivatori diretti, infatti, devono attendere il gennaio dell'anno successivo per ottenere il pagamento dei contributi, per cui passano due anni prima che si possa presentare la domanda dal giorno in cui matura il diritto; ed alcuni coltivatori diretti che hanno svolto la loro attività in diverse province devono attendere la pubblicazione degli elenchi in tutte

le province per l'accreditamento, e, così, passano diversi anni. Si dovrebbe prevedere un sistema per cui gli adempimenti possono essere assolti entro un breve termine, a modo che le pensioni possano essere liquidate appena perfezionato il diritto. Ci riserviamo pertanto di presentare un ordine del giorno che inviti il Governo a studiare un provvedimento in proposito.

CAPONI. Io ho fiducia nelle dichiarazioni del sottosegretario, ma ritengo opportuno un controllo.

PRESIDENTE. Penso che sia preferibile che il sottosegretario ci risponda nella prossima seduta, in cui ci occuperemo di questo provvedimento, mentre il Relatore, se crede, potrebbe dare subito risposta a coloro che sono intervenuti.

MONTI, *Relatore*. Credo di non avere molto da aggiungere, a parte i chiarimenti richiesti per i settori commerciale ed artigianale.

Dato che l'articolo 21 della legge n. 357 parla di 355 milioni è chiaro che era stato previsto un finanziamento, che poi non è stato sufficiente; altrimenti queste somme sarebbero state già pagate. Per quanto riguarda le giuste perplessità di alcuni colleghi, quanto ha detto il sottosegretario e la norma di cui il Presidente ha dato lettura, dovrebbero eliminare ogni timore circa la possibilità di eventuali ritardi ulteriori, che potrebbero solo derivare da un *iter* eccessivamente lungo del disegno di legge o dal mancato pronto adempimento delle incombenze conseguenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché non ci è pervenuto il parere della V Commissione non si può procedere al passaggio dagli articoli; se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO